



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 6/2018

**Procedimento disciplinare RPNI n. 17/2018
a carico
del Tesserato Matteo Monti**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini presidente, Simona Crispo e Michele G. Micalizzi componenti, riunito il giorno 3 dicembre 2018 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltata la parte presente e l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

**nei confronti
del Tesserato Matteo Monti**

ooooo

Il procedimento in oggetto nasce dall'esposto in data 3/10/2018 con il quale il Procuratore Aggiunto Avv. Giovanni Ghersina esponeva che in data 3/9/2018, dopo la lettura del dispositivo nel procedimento contro di lui promosso (RPNI 5/2018), il tesserato Matteo Monti iniziava a dare in escandescenze esprimendosi in modo offensivo nei confronti dei presenti, dichiarando di volersi dimettere dalla FIV e lanciando la tessera. Il Monti veniva allontanato dalla sala di udienza.

Una volta uscito dall'aula di udienza, il Procuratore Aggiunto veniva avvicinato dal Monti, il quale iniziava a strattonarlo e ad inveire nei suoi confronti con espressioni volgari e minacciose, tanto che il Procuratore aggiunto chiamava la Polizia per chiedere assistenza. Il Monti veniva poi calmato ed allontanato dalla sede della Federazione dal Giudice Cesare Fumagalli; l'intervento della Polizia veniva tempestivamente bloccato.

Il Procuratore Aggiunto riferisce ancora che in ragione delle minacce e delle offese ricevute si sarebbe atteso una lettera di scuse dal Monti, il quale si limitava in data 6/9/2018 ad inviare una email dalla quale non emergevano espressioni di scuse, né la consapevolezza della gravità del comportamento tenuto. Le mancate dimissioni dalla FIV e la proposizione di impugnazione avverso la decisione del Tribunale Federale contribuivano a determinare il Procuratore Aggiunto all'invio dell'esposto.

Con provvedimento in data 4/10/2018 il Procuratore Federale comunicava pertanto al tesserato Matteo Monti l'avvio del procedimento a suo carico per accertare l'eventuale illiceità del comportamento tenuto in data 3/9/2018. Il Monti veniva interrogato in data 19/10/2018 ed in tale sede confermava di essersi comportato in modo impulsivo ammettendo di aver tenuto un comportamento molto scorretto ritenendo la decisione del Tribunale particolarmente severa e



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

rinnovava le scuse già formulate con la nota del 6/9/2018. Il tesserato affermava inoltre di aver cambiato idea circa la volontà di dimettersi dalla FIV, negava di aver usato espressioni o atteggiamenti minacciosi nei confronti del Tribunale o del Procuratore Aggiunto e confermava di aver avuto un atteggiamento molto pesante e riprovevole.

Con provvedimento in data 22/10/2018 il Procuratore Federale, valutate le ammissioni dei fatti da parte del Monti e ritenendoli tali da integrare comportamento disciplinarmente rilevante in quanto in violazione dell'art. 61 comma 1 del RdG e dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo del CONI, comunicava la chiusura delle indagini preliminari e l'intendimento di deferimento.

Con memoria difensiva in data 29/10/2018 il Monti confermava le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, comprese le proprie scuse, chiedeva ai sensi dell'art 51 RdG di poter convenire l'applicazione di pena su richiesta (ed in particolare dell'ammonizione), contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva stante la diversità di indole dei comportamenti contestati e chiedeva una valutazione in termini premianti delle scuse presentate.

Con provvedimento in data 5/11/2018 la Procura Federale, valutate e rigettate le deduzioni del Monti svolte nella memoria in punto applicazione della recidiva, formalizzava atto di deferimento al Tribunale Federale.

All'udienza del 3/12/2018 l'incolpato, personalmente, rinnovava le scuse già presentate all'Ufficio della Procura nonché ai membri del Tribunale presenti all'udienza del 3/9/2018 e precisava in particolare che le scuse erano anche e principalmente rivolte al Sostituto Procuratore Giovanni Ghersina. Il tesserato ribadiva essersi trattato di un episodio riprovevole determinato da una reazione emotiva particolarmente intensa in ragione della sua grande passione per lo sport della vela e del fatto di aver visto sfumare un programma pianificato da diversi mesi quale la partecipazione al Campionato del Mondo di Classe in Florida.

La Procura Federale insisteva per la sanzione di mesi quattro di sospensione.

Il Tribunale Federale

ritiene indubbiamente comprovato, anche in considerazione dell'ammissione dei fatti da parte del Monti, il comportamento riprovevole tenuto dal tesserato in occasione della lettura del dispositivo del procedimento RPNI 5/2018 avvenuto presso la sede federale il 3/9/2018 e nelle successive immediatezze nei confronti più specificamente del Procuratore Aggiunto Giovanni Ghersina.

Altrettanto indubbiamente il comportamento dell'incolpato, consistito in imprecazioni e minacce nei confronti degli organi federali, è disciplinarmente rilevante in quanto costituente violazione dell'art. 61 comma 1 del RdG e dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo del CONI e così meritevole di sanzione disciplinare.

Risulta peraltro dagli atti, ed in particolare dalla email del 6/9/2018, dal verbale di interrogatorio del 19/10/2018 e dalla memoria in data 29/10/2018, che l'incolpato ha dimostrato più volte di



essersi reso conto della gravità del comportamento tenuto, seppure dettato dalla sorpresa per la sanzione particolarmente severa comminata dal Tribunale, e di essersi ravveduto scusandosi, ancora all'udienza del 3/12/2018, nei confronti di tutti coloro nei confronti dei quali aveva tenuto detto comportamento.

Nella valutazione della sanzione il Tribunale ritiene che il ravvedimento e le scuse debbano essere positivamente considerati ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 69 primo comma secondo periodo RdG e che tale attenuante sia prevalente rispetto all'applicazione dell'aggravante della recidiva richiesta dal Procuratore Federale.

Per l'effetto,

Il Tribunale Federale

composto come in epigrafe, udita la relazione del relatore, udite le dichiarazioni della parte, udite le conclusioni della Procura Federale e valutati gli elementi di prova acquisti;

ritenuto che agli atti risulta comprovato, anche in quanto ammesso, il comportamento riprovevole e disciplinarmente rilevante in quanto in violazione dell'art. 61 comma 1 del RdG e dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo del CONI, tenuto dal tesserato Matteo Monti in data 3/9/2018;

ritenuto altresì che l'incolpato ha dimostrato più volte di essersi ravveduto scusandosi nei confronti di tutti coloro e, segnatamente, del Sostituto Procuratore, nei confronti dei quali era stato offensivo e minaccioso;

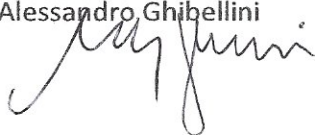
considerato inoltre che rispetto alla richiesta dell'applicazione dell'aggravante della recidiva il Tribunale ritiene l'attenuante di cui all'art. 69 primo comma secondo periodo RdG, rappresentata dal ravvedimento e dalle scuse reiteratamente presentate, prevalente;

definitivamente pronunciando

commina al tesserato Matteo Monti la sanzione di mesi due di sospensione.

Così deciso in Genova il 3 dicembre 2018.

Il Presidente
Alessandro Ghibellini



Il Componente estensore
Simona Crispo



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 13.12.2018